50. 10 gennaio 1946. Schema di progetto per lo Statuto del Governo autonomo della Sardegna.

Direttorio Regionale

Il Direttorio regionale del Partito si è riunito più volte a Macomer ed a Nuoro ed ha — definitivamente — elaborato il progetto per il Governo autonomo della Sardegna. Ha stabilito di pubblicare in opuscolo il progetto stesso — di darne comunicazione a tutte le sezioni perché ne abbiano conoscenza e ne facciano oggetto di discussione — d'indire il Congresso regionale del Partito per sottoporlo al suo esame. Nel contempo il Direttorio regionale ha deciso di dar notizia del progetto al popolo sardo attraverso la stampa, ai vari partiti politici con comunicazione diretta — perché precisino il loro pensiero.

Il progetto sarà presentato alla Consulta regionale sarda e illustrato, per designazione del Direttorio regionale, dall'avv.to Gonario Pinna.

Il Direttorio del Partito Sardo ha definito ed assunto le sue responsabilità. La Sardegna giudicherà e deciderà del suo destino.

Avvertenza

Lo schema di progetto per lo Statuto del Governo autonomo della Sardegna — approvato dal Direttorio regionale del Partito Sardo d'Azione dopo lungo esame e appassionate discussioni — si compone di tre parti: la prima, per così dire istituzionale, regola i rapporti fra Stato e Regione; la seconda disciplina l'ordinamento amministrativo della Regione; la terza disciplina gli organi tecnici dei vari rami dell'amministrazione.

Il Direttore regionale pubblica oggi congiuntamente le prime due parti, e pubblicherà prossimamente la terza perché la Consulta, gli studiosi e tutti coloro che hanno meditato sul problema dell'autonomia regionale esprimano il proprio avviso sulla soluzione complessiva che esso ne propone per la Sardegna; ma intende fin d'ora precisare che soltanto la prima parte, quella che regola i rapporti fra Stato e Regione, dovrà essere sottoposta all'esame e all'eventuale approvazione della Costituente italiana; perché la materia della seconda e della terza parte rientra nella esclusiva competenza dell'organo legislativo regionale come quella che ottiene all'ordinamento interno della Regione.

SCHEMA DI PROGETTO PER LO STATUTO DEL GOVERNO AUTONOMO DELLA SARDEGNA

Premessa

Il Partito Sardo d'Azione, fermamente convinto che soltanto una struttura repubblicana federale dello Stato salverà e rafforzerà l'unità

nazionale, garantirà e intensificherà l'esercizio delle libertà individuali, comunali e regionali e consentirà la realizzazione d'una sostanziale giustizia sociale, si batterà con tutte le sue energie in seno alla Costituente perché il nuovo Stato italiano sia una Repubblica federale.

Se gli sforzi suoi e delle altre correnti federaliste per il conseguimento di tale scopo riusciranno vani, chiederà — in conformità al suo programma e alle fondamentali necessità della Sardegna — che, qualunque possa essere la forma del nuovo Stato, sia riconosciuta solennemente l'autonomia amministrativa ed economica dell'isola e la correlativa potestà legislativa ed esecutiva secondo il progetto elaborato dagli organi direttivi del Partito.

Parte Prima

Stato e Regione

Autonomia della Regione

Art. 1. La Sardegna è costituita in Regione autonoma nello Stato italiano al quale è riservato l'esercizio delle funzioni sovrane.

Competenza della Regione

Art. 2. Sono di esclusiva competenza della Regione le seguenti materie:

a) ordinamento interno della Regione;

b) affari interni, pubblica sicurezza, lavoro, assistenza e previdenza sociale, igiene e sanità pubblica;

c) finanze e tesoro, regime delle assicurazioni, disciplina del credito e del risparmio;

d) agricoltura, foreste, caccia e pesca;

e) industria e commercio nell'interno e con l'estero;

f) trasporti su strade ferrate e ordinarie, servizi postelegrafonici e radio;

g) istruzione pubblica e belle arti;

h) lavori pubblici;

i) legislazione su materie di diritto sostanziale in deroga alle norme delle leggi dello Stato quando particolari consuetudini o esigenze dell'isola lo impongano;

l) determinazione delle circoscrizioni giudiziarie.

Demanio regionale

Art. 3. La Regione ha un suo demanio costituito principalmente dai porti e dagli aerodromi, dalle strade, dai bacini idroelettrici, dalle miniere, dalle cave di notevole importanza industriale, dalle saline, dalle

acque dei fiumi e degli stagni, dalle peschiere e dalle tonnare, dalle sorgenti delle acque termali e minerali nonché dagli altri beni facenti parte attualmente del demanio dello Stato.

Autonomia doganale

Art. 4. Il territorio della Regione non è sottoposto al regime doganale dello Stato.

Polizia regionale

Art. 5. La Regione ha un suo corpo di polizia per il mantenimento dell'ordine e la repressione dei reati.

Rapporti finanziari

Art. 6. Lo Stato non può imporre tributi nella Regione ma ha diritto a una tangente annua in denaro quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

Art. 7. La tangente viene fissata in base al criterio proporzionale della popolazione e della capacità produttiva delle altre Regioni facenti parte dello Stato.

Art. 8. La Regione avrà un suo proprio sistema tributario.

Garanzia costituzionale dell'Autonomia

Art. 9. Lo Statuto della Regione autonoma è garantito dalla Carta costituzionale dello Stato e non può essere modificato senza il consenso della Regione.

Ordinamento interno democratico

Art. 10. L'ordinamento interno della Regione dovrà ispirarsi ai principi fondamentali d'un regime democratico.

Disposizioni di attuazione

Art. 11. Entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto il governo nazionale indirà le elezioni per la formazione del Consiglio regionale.

Art. 12. Il Consiglio regionale provvederà alla formulazione degli ordinamenti della Regione.

Parte Seconda

Ordinamento della Regione

Circoscrizioni amministrative

Art. 13. Le circoscrizioni amministrative della Regione sono:
a) la Regione
b) i Distretti
c) i Comuni.

Organi del Governo regionale

Art. 14. La Regione è governata:
a) da un Consiglio regionale che è l'organo legislativo e deliberativo della Regione;
b) da un Governo regionale che è l'organo esecutivo del Consiglio regionale.

Consiglio regionale

Art. 15. Il Consiglio regionale è costituito da un consigliere per ogni mandamento; e durerà in carica quattro anni.
I consiglieri verranno eletti dal popolo (uomini e donne che abbiano compiuto i 21 anni), a scrutinio diretto e segreto, secondo la legge che sarà approvata da un *referendum* popolare.

Art. 16. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica quattro anni, ma non possono essere rieletti per due quadrienni consecutivi.

Art. 17. Il Consiglio regionale sarà convocato in sessione ordinaria la prima domenica di ogni bimestre; in sessione straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda il Governo regionale o lo richieda un quinto dei componenti il Consiglio.

Art. 18. Sono di competenza del Consiglio regionale:
a) l'approvazione delle leggi e dei regolamenti d'interesse regionale;
b) la richiesta di convocazione dell'Assemblea legislativa dello Stato;
c) l'elezione del Governo regionale;
d) la determinazione delle varie branche di amministrazione regionale;
e) la vigilanza sugli Enti amministrativi, come pure su tutti gli Enti

g) lavoro (rapporti con le organizzazioni sindacali, cooperativistiche e mutualistiche), assistenza e previdenza sociale;

h) lavori pubblici;

i) igiene e sanità pubblica.

Art. 21. Sono di competenza del Governo regionale:

a) le ordinanze e i provvedimenti relativi all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti approvati e delle decisioni adottate dal Consiglio regionale;

b) l'esecuzione dei provvedimenti del Governo centrale sulle materie di competenza dello Stato, previa deliberazione del Consiglio regionale;

c) l'ordinamento dei servizi amministrativi regionali e la vigilanza dell'attività dei funzionari regionali;

d) i provvedimenti provvisori ed eccezionali nei casi di emergenza o di urgente necessità, da sottoporre alla ratifica del Consiglio regionale in sessione straordinaria;

e) la convocazione del Consiglio regionale in sessione straordinaria;

f) la gestione del demanio regionale;

g) la formazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale;

h) la vigilanza sulle commissioni e sui commissari che il Consiglio regionale nomini per l'esame e la definizione di questioni particolari:

i) la vigilanza sulla conservazione dei monumenti e degli archivi;

l) la determinazione del tempo entro cui la caccia può essere esercitata.

Distretti

Art. 22. La Regione è divisa in otto circoscrizioni amministrative o distretti: Cagliari, Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari, Tempio, Ozieri.

Art. 23. I confini dei distretti saranno determinati dal Consiglio regionale secondo i voti delle popolazioni delle varie plaghe dell'isola, la gravitazione dei loro interessi economici e culturali e la facilità delle comunicazioni coi capoluoghi.

Comuni

Art. 24. I Comuni avranno piena autonomia amministrativa e finanziaria in materia edilizia e di lavori pubblici in genere, in materia assistenziale e igienico-sanitaria, in materia di comunicazioni urbane e di polizia e in materia di fiere e mercati, salva l'approvazione della Giunta

amministrativa per le deliberazioni che riguardano:

a) le contrattazioni dei prestiti;

b) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni, quando eccedano nel complesso le lire...;

c) i regolamenti delle imposte e tasse comunali;

d) le alienazioni d'immobili, di titoli o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi le lire...;

e) gl'impieghi di denaro che eccedono nell'anno il decimo dell'entrata, quando non si volgano all'acquisto di immobili;

f) le locazioni e conduzioni oltre i 5 anni.

Art. 25. I Comuni avranno un proprio sistema tributario che dovrà essere coordinato col sistema tributario regionale.

Art. 26. Più Comuni possono, con l'autorizzazione del Consiglio regionale, provvedere consorzialmente a determinati servizi od opere.

Art. 27. Ogni Comune avrà un Consiglio, una Giunta e un Sindaco che saranno eletti dal popolo e dureranno in carica quattro anni.

Art. 28. Il Consiglio comunale è composto:

a) di 40 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 50.000 abitanti;

b) di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti o che siano capoluoghi di distretto.

c) di 20 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 5.000 abitanti;

d) di 15 membri negli altri.

Art. 29. La Giunta comunale è composta oltre che del Sindaco:

a) di 10 assessori e 4 supplenti nei Comuni la cui popolazione supera i 50.000 abitanti;

b) di 6 assessori e 2 supplenti nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti o che siano capoluoghi di distretto;

c) di 4 assessori e 2 supplenti negli altri.

Art. 30. Su questioni di grande importanza per l'amministrazione del Comune è ammesso il *referendum* popolare quando la richiesta sia firmata dal almeno un quinto del corpo elettorale comunale.

Art. 31. Sono valide le disposizioni della legge comunale e provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915 n. 148 in quanto non contrastino col presente Statuto e fino a quando non venga approvata dal Consiglio regionale una nuova legge comunale.

Disposizioni generali per gli organi elettivi

Art. 32. Gli organi elettivi non possono essere sciolti prima della scadenza del quadriennio salvo la volontà contraria del popolo espressa mediante *referendum.*

Organi di controllo amministrativo e giurisdizionale

Art. 33. In ogni capoluogo di distretto avrà sede una Giunta amministrativa costituita di sette membri eletti dal Consiglio regionale. Essa durerà in carica 4 anni e avrà attribuzioni amministrative e giurisdizionali in sede contenziosa nell'ambito del distretto.

Art. 34. È istituita una Giunta amministrativa regionale, costituita di sette membri eletti dal Consiglio regionale. Essa durerà in carica 4 anni e sostituirà la 4ª e 5ª Sezione del Consiglio di Stato (dell'attuale ordinamento dello Stato italiano) nell'esame dei ricorsi avverso le decisioni amministrative in sede contenziosa della Giunta amministrativa distrettuale.

Art. 35. Non possono essere eletti membri delle giunte amministrative distrettuale e regionale:
a) i deputati all'Assemblea legislativa dello Stato;
b) i consiglieri e deputati regionali;
c) i sindaci e gli assessori dei Comuni;
d) gli impiegati civili e militari dello Stato e della Regione;
e) coloro che prestano servizio comunque retribuito presso uffici o enti pubblici della Regione;
f) coloro che non possono far parte delle liste dei giudici popolari.

Attribuzioni amministrative

Art. 36. Le Giunte amministrative esercitano il controllo sui Comuni soltanto nei casi indicati nell'art. 24.

Attribuzioni in materia di elezioni

Art. 37. Sono di competenza della Giunta amministrativa distrettuale le decisioni in primo grado sulle elezioni contestate dei Consigli comunali e dei consiglieri regionali eletti nell'ambito del Distretto.

Art. 38. Sono di competenza della Giunta amministrativa regionale le decisioni in secondo grado sulle elezioni contestate dei consiglieri regionali e dei Consigli comunali.

Attribuzioni giurisdizionali

Art. 39. Le Giunte amministrative distrettuale e regionale sono investite di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche sul merito, dei ricorsi che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria né appartengano a giurisdizioni speciali, relativi alle seguenti materie:

a) ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a favore della generalità dei cittadini dei comuni;

b) ricorsi contro i provvedimenti contingibili e urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco in materia di edilità, polizia locale e igiene per l'esecuzione di opere a spese di privati;

c) ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato secondo le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sanitarie;

d) ricorsi in materia di consorzi fra Comuni, Enti morali o privati per opere stradali, idrauliche o di bonifica e contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali;

e) ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati;

f) ricorsi per spese di spedalità o di mantenimento di alienati;

g) ricorsi degli impiegati comunali, regionali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o vigilanza, contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gl'impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siasi provveduto alla formazione di un ruolo di anzianità.

Art. 40. Le Giunte amministrative distrettuale e regionale sono investite di giurisdizione di legittimità per decidere:

a) dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, proposti dagl'impiegati suindicati contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni, con le quali siano state loro inflitte pene disciplinari inferiori a quelle menzionate nell'articolo precedente o siansi dati sulla loro carriera provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati o siano state risolte questioni derivanti dal rapporto d'impiego.

Art. 41. Per assicurare agli impiegati di ruolo regionale il doppio grado di giurisdizione, salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, si stabilisce che i loro ricorsi saranno decisi, in primo grado, dalla

Giunta amministrativa del Distretto dove ha sede il Consiglio regionale e, in secondo grado, dalla Giunta amministrativa regionale.

Organi di controllo finanziario

La Giunta finanziaria regionale

Art. 42. È istituita una Giunta finanziaria regionale cui sono demandate le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate, secondo l'ordinamento dello Stato italiano, dalla Corte dei Conti, esclusa la competenza sui ricorsi in materia di pensioni di guerra e su materie che eccedano la sfera di applicazione del presente Statuto.

La Giunta finanziaria regionale sarà composta di sette membri eletti dal Consiglio regionale; e durerà in carica quattro anni.

Con regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, verranno specificate le attribuzioni e le norme sul funzionamento della Giunta finanziaria.

Diritto d'iniziativa e di revisione

Art. 43. Il popolo ha il diritto d'iniziativa in materia legislativa e il diritto di revisione dello Statuto della Regione.

L'iniziativa popolare è il diritto di proporre al Consiglio regionale l'accettazione, l'elaborazione, la modificazione e l'abrogazione di una legge o di un provvedimento legislativo della Regione.

La domanda generica o il progetto concreto dev'essere firmato da almeno trentamila cittadini che abbiano diritto di voto e sottoposto all'esame del Consiglio regionale. Se la domanda è generica e il Consiglio l'approva, incarica il Governo regionale di preparare il relativo disegno di legge da sottoporre nuovamente all'esame dello stesso Consiglio. Se viene presentato un progetto concreto e il Consiglio l'approva senza emendamenti, il progetto diventa esecutivo. Se invece il Consiglio non l'approva o propone emendamenti sostanziali, il progetto presentato e il contro progetto del Consiglio regionale sono sottoposti a *referendum* popolare. Il Consiglio dovrà poi adottare il provvedimento in conformità all'esito del *referendum*.

La domanda per la revisione totale o parziale dello Statuto della Regione dev'essere firmata da almeno sessantamila cittadini che abbiano diritto di voto. Tale domanda dev'essere sottoposta anzitutto all'esame del Consiglio regionale per la formulazione di eventuali emendamenti o d'un progetto concreto e poi, in ogni caso, a *referendum* popolare.

"Il Solco", a. II, n. 1, 10 gennaio 1946 e ASC, *Consulta*, fascc. 66 e 68, «Schema di progetto per lo Statuto del Governo autonomo della Sardegna predisposto dal Partito Sardo d'Azione».